



COMUNE DI REGGIO CALABRIA

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI E DELLE PARI OPPORTUNITA'

GARA

CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

“BIMBI ESTATE 2009”

SCHEMA DI CONVENZIONE

(Allegato 1 al disciplinare di gara)

SCHEMA DI

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "BIMBI ESTATE 2009"

Il (giorno, mese, anno), in Reggio Calabria, presso il Palazzo del Centro Direzionale, in via S. Anna 2° tronco.

Da una parte

Il Comune di Reggio Calabria, rappresentato dall'avv. Demetrio Barreca autorizzato, nella qualità di Dirigente del Settore Politiche Educative del medesimo Comune, alla stipulazione del presente atto, nel prosieguo indicato più semplicemente "Ente" (codice fiscale _____);

E dall'altra

L'associazione/cooperativa/ente/...(altro) _____, con sede in _____, legalmente rappresentata da _____, nato a _____ il _____, nel prosieguo indicata più semplicemente "Appaltatore" (codice fiscale _____).

Premesso:

- che con determinazione n. ____ del _____ il Dirigente del Settore Politiche Educative del Comune di Reggio Calabria ha disposto l'affidamento in convenzione all'Appaltatore del servizio d'intrattenimento estivo dei bambini delle scuole dell'infanzia comunali, denominato "Bimbi Estate 2009", da svolgere per conto del medesimo Comune, dell'importo complessivo di €.,00, compresa IVA se dovuta, risultante dall'aggiudicazione della procedura di gara aperta di cui al bando del

- che oggi, l'avv. Demetrio Barreca, da una parte, ed il sig. _____ dall'altra, entrambi nelle loro menzionate qualità, sono addivenuti alla determinazione di stipulare una convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio in questione, il cui importo è inferiore alla soglia stabilita dalle direttive comunitarie per gli appalti pubblici.

Premessa la sovrastante narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

1. L'Ente, come sopra rappresentato, in virtù del presente atto, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione del servizio d'intrattenimento estivo dei bambini delle scuole dell'infanzia comunali denominato "Bimbi Estate 2009", per il corrispettivo complessivo di euro _____ (€. _____), compresa IVA di legge, se dovuta.

2. Il servizio in oggetto è interamente "a corpo" per tutte le prestazioni dedotte nella presente convenzione e meglio descritte nel progetto esecutivo allegato sub "A", per cui l'importo contrattuale fissato all'articolo precedente resta fisso e invariabile per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

Art. 2

1. L'aggiudicatario deve svolgere le attività nel rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione e in conformità a quanto contenuto nel progetto esecutivo di cui al precedente articolo 1, utilizzando le unità di proprio personale indicate nel medesimo progetto e comunque con la presenza di almeno:

- a) un soggetto coordinatore responsabile, dotato di idonea qualificazione ed esperienza professionale, con i compiti di cui al successivo art. 9;
- b) un operatore per ogni gruppo di dieci bambini, ciascuno di essi professionalmente qualificato ed esperto nel settore educativo in generale e nello specifico settore del laboratorio cui è addetto.

2. Il servizio, rivolto a circa n. 80 bambini, dovrà essere espletato per il periodo dal 1 al 31 luglio 2009, sulla base del calendario delle attività proposto nel progetto esecutivo, nel quale dovrà comunque essere prevista un'articolazione sia delle giornate che dell'orario giornaliero con una distribuzione, mediante rotazione settimanale, delle attività di laboratorio di cui al successivo comma 5. Il predetto calendario delle attività dovrà essere allegato al verbale di consegna del servizio redatto tra il responsabile dell'U.O. Coordinamento e Scuole Materne e il rappresentante dell'Appaltatore.

3. Il Comune si riserva di ammettere alla partecipazione alle attività di “Bimbi Estate 2009” anche bambini non appartenenti alle scuole dell’infanzia comunali, dietro pagamento diretto all’Appaltatore, da parte dei genitori, della tariffa individuale di €., risultante dall’offerta formulata in sede di gara. Nel caso in cui le presenze dei bambini delle scuole dell’infanzia comunali dovessero essere inferiori alla predetta soglia di 80, l’importo scaturente dalle tariffe dei bambini esterni costituirà elemento di detrazione rispetto al corrispettivo dovuto all’Appaltatore ai sensi dell’art. 1.

4. Salvo quanto disposto al comma precedente, le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, di qualunque entità esse siano, comprese quelle che superino la metà del predetto numero di 80 alunni, non danno titolo all’appaltatore per richiedere il mutamento di alcuna delle condizioni negoziali, che restano quelle indicate nella presente convenzione, incluso il corrispettivo di cui all’articolo precedente. Le variazioni superiori alla predetta soglia determinano in favore dell’Appaltatore il diritto alla corresponsione di €.,00 per ogni unità aggiuntiva, risultante dall’offerta formulata in sede di gara. Le variazioni inferiori alla predetta soglia determinano in favore del Comune il diritto alla detrazione dello stesso importo di cui sopra per ogni unità aggiuntiva. Per le finalità di cui sopra, l’Appaltatore dovrà tenere un registro giornaliero delle presenze individuali, annotandone gli orari di arrivo e di uscita di ogni bambino, compresi quelli esterni di cui al comma precedente.

5. Il servizio consisterà nell’accoglimento giornaliero in base al predetto calendario, dalle ore 8’00 alle ore 14’00, dei bambini delle scuole dell’infanzia comunali, per lo svolgimento delle seguenti attività di laboratorio e ludiche, tutte meglio sviluppate e descritte in dettaglio nel progetto esecutivo di cui al precedente articolo 1, comprendenti l’ideazione, l’organizzazione e la realizzazione di:

- a) un laboratorio di danze e giochi cantati;
- b) un laboratorio grafico-pittorico con la sperimentazione del colore e le diverse tecniche di applicazione;
- c) un laboratorio di costruzione e sperimentazione con materiale di recupero;
- d) un laboratorio di manipolazione dell’argilla e della carta pesta;
- e) un laboratorio teatrale;
- f) un programma di attività sportive e ludico-motorie.

6. Le predette attività dovranno essere rivolte all’intrattenimento dei bambini in occasioni ricreative riferite ai laboratori di cui sopra, alternati a momenti di gioco svolti negli spazi aperti della struttura del Circolo Tennis “Rocco Polimeni” sito in Via Nazionale Pentimele - Reggio Calabria.

7. Al termine delle attività verrà effettuata una manifestazione finale consistente in uno spettacolo per bambini, secondo quanto risultante dal progetto esecutivo offerto in sede di gara. L’Appaltatore procederà a corrispondere direttamente il compenso per le attività svolte a soggetti esterni eventualmente incaricati di svolgere il detto spettacolo, restando il Comune estraneo da ogni rapporto di debito-credito con i soggetti suddetti.

8. A tutte le attività comprese nel programma del servizio dovrà essere consentita la presenza e l’assistenza anche del personale delle scuole dell’infanzia comunali.

9. Le prestazioni del soggetto aggiudicatario comprendono altresì:

- a) la fornitura quotidiana, per ogni bambino, di acqua in bottiglia da ½ litro e una merenda delle primarie marche (del tipo: ciambella Parmalat o plumcake o crostatine Mulino Bianco);
- b) la fornitura per ogni bambino partecipante di una maglietta e di un cappellino con la scritta: “Comune di Reggio Calabria: Bimbi Estate 2009” e con logo gommato da concordare con il responsabile dell’U.O. Coordinamento e Scuole Materne;
- c) la stampa e la fornitura di almeno n. 100 manifesti per la pubblicizzazione del servizio e della giornata di festa finale;
- d) l’allestimento di una mostra del materiale realizzato dai bambini nel corso delle attività svolte.

Art. 3

1. Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore direttamente, con propri capitali, mezzi e

personale, nonché con organizzazione a proprio rischio e con assunzione di responsabilità nei confronti dell'Ente per ogni fatto commissivo e/o omissivo conseguente all'esecuzione dell'appalto, fino al completamento dello stesso.

2. Il ritardo nell'inizio delle attività del servizio legittima l'amministrazione ad applicare in danno dell'appaltatore, mediante ritenuta sul corrispettivo d'appalto, la penale pecuniaria di €. 10,00 per ogni quarto d'ora di ritardo verificatosi giornalmente, accertato sulla base del verbale di verifica redatto dal responsabile dell'U.O. Coordinamento e Scuole Materne.

3. L'avvio tardivo delle attività giornaliere del servizio non preclude l'azione della parte committente per la contestazione dei ritardi accertati anche successivamente al momento dell'avvio, ove siano tempestivamente eccepiti con atto formale della parte committente, mediante lettera raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, ovvero anticipata a mezzo fax, al domicilio dell'appaltatore, entro il termine di tre giorni dalla rilevazione del ritardo.

4. In caso di ogni altro inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore non compreso o non riconducibile alle ipotesi di ritardo dei precedenti commi, l'Amministrazione contraente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare penali il cui ammontare è fissato, a giudizio dell'Ente, in relazione alla gravità degli inadempimenti.

A tal fine sono individuati 4 livelli di inadempimento:

- 1° livello (inadempienza lieve): Euro 100,00
- 2° livello (inadempienza media): Euro 250,00
- 3° livello (inadempienza grave): Euro 500,00
- 4° livello (inadempienza molto grave): Euro 1000,00

5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente convenzione e nel progetto esecutivo presentato in sede di gara; in tali casi, il Comune applicherà all'Appaltatore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

6. Il susseguirsi, anche non consecutivo, di tre atti formali di contestazione per ritardi, legittima la parte committente ad avere per risolto il contratto di servizio per effetto della ricezione al domicilio dell'appaltatore della nota di contestazione delle cause che ve ne hanno dato titolo. Resta salva l'azione della parte committente per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente risentito per i fatti di inadempimento che hanno determinato la risoluzione, nonché l'azione diretta alla rivalsa delle somme spese per risarcimento del danno cagionato agli utenti del servizio per fatto dell'appaltatore, per la parte non ristorata dall'escussione della cauzione prestata in garanzia ai sensi del successivo art. 7.

7. Eccettuate le ipotesi di ritardo di cui ai commi precedenti, l'inadempimento dell'Appaltatore, anche se riferito ad uno soltanto degli obblighi nascenti a suo carico dalla presente convenzione e dalle norme di legge e di regolamento dalla stessa richiamate o cui la stessa fa rinvio, accertato in contraddittorio con le modalità di cui ai commi 2°, 3°, 4° e 5° del successivo art. 4, legittima l'Amministrazione ad avere per risolto il contratto, se l'inadempimento stesso ha una notevole importanza, avuto riguardo allo scopo che l'Amministrazione intende perseguire a mezzo della presente convenzione, come prefigurato al precedente art. 2, ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. Anche in tal caso resta salva l'azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno nei termini previsti nel secondo periodo di cui al comma precedente e non ristorato dall'escussione della cauzione prestata in garanzia ai sensi del successivo art. 7.

8. L'appaltatore che recede dal contratto prima del termine di durata di cui al precedente art. 2, è tenuto a versare all'Amministrazione, contestualmente al deposito agli atti della stessa della dichiarazione di recesso, una penale pecuniaria pari ad un decimo (1/10) del prezzo di aggiudicazione.

9. La presente convenzione, oltre che per il compimento del periodo di durata contrattuale ed anche al di fuori dei casi di risoluzione per inadempimento nella stessa contemplati, potrà essere

risolta in ogni tempo dall'Amministrazione comunale, per effetto della dichiarazione di recesso contenuta in un atto scritto a firma del Dirigente del Settore Politiche Educative e spedita al domicilio dell'altro contraente con raccomandata a mano o con avviso di ricevimento. Restano in ogni caso salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data eseguite.

Art. 4

1. L'Ente si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento, ispezioni, verifiche e controlli sulle attività affidate all'Appaltatore al fine di accertarne la conformità alle disposizioni della presente convenzione e dell'allegato progetto esecutivo, nonché dalle norme di legge e di regolamento dalla stessa richiamate o cui le stesse norme fanno rinvio.

2. L'accertamento delle difformità di cui al precedente comma legittima l'Amministrazione a sollevare contestazioni relativamente alle attività oggetto della presente convenzione, assegnando un termine di tre giorni entro il quale l'appaltatore si deve conformare alle prescrizioni che l'Ente assume violate.

3. Le contestazioni devono essere notificate all'appaltatore mediante lettera raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, ovvero anticipata a mezzo fax, nella quale devono essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi.

4. Il decorso del termine assegnato s'intende sospeso ove l'appaltatore faccia pervenire all'Ente, mediante lettera raccomandata a mano ovvero a mezzo fax, le proprie controdeduzioni avverso le contestazioni notificate. Sui fatti in contestazione l'Ente decide notificando all'appaltatore il relativo provvedimento entro il termine di tre giorni successivi alla data del deposito delle controdeduzioni.

5. Il mancato accoglimento delle controdeduzioni proposte, ovvero l'inutile decorso del termine di cui al precedente 2° comma, legittima l'Ente ad avere per risolta la presente convenzione, mediante l'invio al domicilio dell'Appaltatore di lettera raccomandata.

6. L'appaltatore, in ogni momento, è comunque tenuto a fornire all'Amministrazione tutte le notizie, i chiarimenti e gli atti che saranno da essa richiesti.

7. L'Appaltatore deve redigere e trasmettere all'Ente una relazione quindicinale per la verifica intermedia degli obiettivi prefissati, nonché una relazione finale, entro 15 giorni successivi alla conclusione delle attività, concernente la dettagliata descrizione dell'andamento tecnico della gestione del servizio, con l'indicazione del numero giornaliero dei partecipanti, dei risultati ottenuti e delle problematiche emerse. A seguito della presentazione della detta relazione finale, verrà redatto, a cura della responsabile dell'U.O. Coordinamento e Scuole Materne, il verbale di regolare esecuzione del servizio, in contraddittorio con l'appaltatore.

Art. 5

1. Nell'offerta tecnica in sede di gara dovrà essere indicata la composizione del gruppo di progetto ed allegati i curriculum, in formato europeo, dei soggetti che lo compongono.

2. Numero e nominativo - con relative qualifiche, mansioni, livello retributivo e monte ore - di tutto il personale impiegato nel servizio, nella quantità indicata in sede di offerta progettuale, sono allegati alla presente convenzione.

3. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle materie oggetto delle prestazioni di servizio. Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione si farà riferimento a quanto previsto dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

4. L'appaltatore, prima dell'attivazione del servizio, dovrà formare il proprio personale informandolo dettagliatamente dei contenuti della presente convenzione, al fine di adeguare il servizio agli standard richiesti, nonché sottoporlo ad un periodo di almeno 12 ore di formazione operativa per ogni addetto.

5. Qualora il numero delle assenze dovesse superare il 10% del monte ore complessivo dell'organico di cui al 1° comma, l'Appaltatore dovrà, entro tre giorni dalla verifica della suddetta condizione, provvedere al reintegro del personale mancante. L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la sostituzione di personale ritenuto non idoneo e, in tal caso, l'Appaltatore dovrà provvedere a quanto richiestogli, entro i successivi tre giorni, senza che ciò possa costituire motivo di

richiesta di maggior oneri.

6. Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica, le relative qualifiche, devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Contraente per l'autorizzazione formale. In mancanza di siffatta autorizzazione, l'appaltatore non potrà procedere ad alcuna variazione. I mutamenti del personale indicato nominativamente nella offerta di istruttoria pubblica e per il quale sia stato attribuito il punteggio della offerta considerata economicamente più vantaggiosa, potranno avvenire solo a condizione di dimostrata equivalenza professionale e di esperienza tra il personale in uscita e quello che lo deve sostituire.

7. La violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente può dare luogo alla applicazione di apposite penali, secondo il precedente art. 3, o, nei casi di maggiore gravità, alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, accertato in contraddittorio con le modalità di cui ai commi 2°, 3°, 4° e 5° del precedente art. 4.

8. Tutto il personale dovrà essere provvisto di cartellini di identificazione, con fotografia, riportanti la ragione sociale dell'Appaltatore ed il nome e cognome del dipendente.

9. L'Appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), nonché quelle in materia di igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori, ivi comprese le disposizioni in materia di disabili. A tal fine l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante l'adempimento dei predetti obblighi.

10. Il personale assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadrati nel settore al quale appartiene l'Appaltatore sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultima, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l'Amministrazione, ivi compresi eventuali e maggiori o minori costi aziendali dipendenti da variazioni di contratti collettivi. Dai rapporti interni di debito-credito attinenti il personale impiegato nell'appalto il Comune resta assolutamente estraneo.

11. Tutti gli obblighi e gli oneri del personale impiegato, di cui al precedente comma 11, sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto e rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Comune medesimo.

12. Il personale, durante il servizio, dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti dell'utenza, in conformità alla normativa in materia ed alla particolare cura ed attenzione richiesta nei confronti di bambini di scuola dell'infanzia.

13. L'appaltatore si impegna a far osservare al proprio personale gli oneri e le norme previste dalla presente convenzione, il segreto professionale, il contenuto e i tempi stabiliti nella proposta progettuale e nella presente convenzione.

14. L'appaltatore si impegna a richiamare, a multare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non tenessero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune, in questo senso, saranno impegnative per l'appaltatore.

15. Il personale dovrà comunque espletare i servizi affidati secondo i criteri legislativi vigenti e con l'applicazione delle ultime metodologie in tema di educazione ed intrattenimento nelle scuole dell'infanzia.

16. L'Appaltatore esonera e comunque tiene indenne l'Ente da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso possa accadere ai propri collaboratori, durante lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

17. Resta espressamente convenuto che l'Ente rimane estraneo ad ogni rapporto di debito-credito ed a qualsiasi impegno e responsabilità che possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

18. E' pertanto a carico dell'Appaltatore ogni ulteriore e maggiore onere economico e/o richiesta di risarcimento che possa essere vittoriosamente avanzata nei suoi confronti per cause imputabili a comportamenti, azioni e/o omissioni dello stesso Appaltatore.

Art. 6

1. Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 1 verrà effettuato, mediante l'emissione di

rituale mandato di pagamento da estinguersi per quietanza diretta o mediante domiciliazione bancaria presso il cassiere preventivamente indicato dall'Appaltatore, in due soluzioni, di cui:

- la prima, pari al 40% dell'importo di convenzione, entro il termine di venti (20) giorni decorrente dalla data di deposito al Settore Politiche Educative della relazione quindicinale di cui al comma 7 dell'articolo 4, unitamente alla rituale documentazione fiscale che dovrà essere vistata per regolarità del servizio dal responsabile del procedimento;

- il restante saldo del 60% entro il termine di trenta (30) giorni decorrente dalla data di deposito al Settore Politiche Educative della relazione finale di cui al comma 7 dell'articolo 4, anche in tal caso unitamente alla rituale documentazione fiscale ed al visto per regolarità del servizio del responsabile del procedimento.

2. Trascorsi i termini per il pagamento di cui al comma precedente cominciano a decorrere in favore dell'Appaltatore gli interessi moratori nella misura del tasso legale vigente da corrispondere alla stessa unitamente alla pagamento della sorte capitale.

3. I termini per il pagamento del corrispettivo restano sospesi ove l'Ente con atto scritto a firma del Dirigente del Settore Politiche Educative e spedito al domicilio dell'Appaltatore entro i medesimi termini, contesti al medesimo, sulla scorta della relazione del responsabile dell'U.O. Coordinamento Scuole Materne, inadempimenti per ritardi e/o omissioni rispetto agli obblighi contrattuali.

Art. 7

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi nascenti dalla medesima convenzione, nonché a copertura delle somme spettanti all'Amministrazione comunale a titolo di risarcimento dei danni eventualmente subiti per fatto dell'Appaltatore o a titolo di rimborso di spese anticipate per causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà consegnare al dirigente del Settore Politiche Educative, all'atto della stipula, una cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, dell'importo pari 10 per cento dell'importo di cui all'art. 1. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione dovrà essere prestata mediante polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa bancaria o assicuratrice abilitata ovvero da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, avente validità pari alla durata del contratto di locazione. La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. La suddetta cauzione avrà validità di due mesi a decorrere dalla data di rilascio e sarà restituita al momento della sottoscrizione del verbale recante l'accertamento della regolare esecuzione e del completamento del servizio. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione, nella misura in cui l'Ente si avvalga di essa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione delle attività contrattuali.

2. L'Appaltatore, all'atto della stipula della convenzione, ed in ogni caso prima dell'inizio dell'attività, dovrà stipulare una polizza assicurativa rilasciata da società assicuratrice autorizzata, di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, inerente l'attività svolta, per un massimale unico, per anno e per sinistro non inferiore a €. 500.000,00, avente validità per tutta la durata della convenzione. Si richiede altresì, la stipula di apposita polizza assicurativa all risks, per un valore complessivo di €. 520.000,00, suddiviso nelle seguenti partite: partita fabbricati €. 500.000,00, partita contenuto 20.000,00 che preveda la copertura dei danni ai materiali, diretti e/o consequenziali causati alle strutture dell'impianto ospitante le attività oggetto del servizio ed ai beni mobili ed immobili che si trovano nel medesimo impianto, nonché a terzi ed a cose di terzi, anche derivanti da incendio o atti vandalici, comunque connessi in relazione a tutte le attività costituenti oggetto del contratto.

Art. 8

1. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, la presente convenzione, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto stabilito all'art. 116 del D.Lgs. 163/1996.

2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione; in tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

Art. 9

1. Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione un Responsabile del Servizio, che avrà il compito di essere la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto della convenzione stessa e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore.

2. Il Responsabile del Servizio avrà il compito:

- a) di supervisionare e di coordinare le attività a partire dal momento di avvio delle attività giornaliere fino alla gestione degli eventuali reclami da parte degli utenti ed alla risoluzione delle relative problematiche;
- b) di monitorare l'andamento del servizio nell'arco del periodo di validità della convenzione;
- c) di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- d) di fornire assistenza agli operatori coinvolti nel servizio in questione;
- e) di controllare il regolare svolgimento del servizio stesso, con riguardo in particolare al rispetto del calendario delle attività, alla rilevazione delle presenze giornaliere del personale ausiliario e dei bambini frequentanti e all'accoglienza degli stessi bambini all'arrivo.

3. All'atto della stipula della convenzione, l'Appaltatore dovrà rendere noti le generalità del Responsabile, unitamente ai recapiti telefonici e di fax ed all'indirizzo di posta elettronica.

4. Il Responsabile del Servizio dovrà essere reperibile ai suddetti recapiti ed indirizzi, per tutti i giorni della settimana, esclusi domenica e festivi, dalle ore 7:30 alle ore 18:00, per la ricezione e gestione delle chiamate relative al servizio e/o alla richiesta di informazioni per le problematiche connesse allo stesso.

Art. 10

1. Ai sensi di quanto previsto dal codice sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) in tema di trattamento di dati personali, con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della stessa circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per la sua esecuzione.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Il Comune eseguirà i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della convenzione, in ottemperanza ad obblighi di legge. In ogni caso l'Appaltatore dichiara espressamente di acconsentire al trattamento per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dall'Appaltatore al Comune nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa del D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal ripetuto D.Lgs..

Art. 11

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modificazioni e dell'art. 2 della tariffa allegata al

medesimo D.P.R., parte II.

2. Tutte le spese nascenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione per scrittura privata, comprese quelle per l'assolvimento dell'imposta di bollo, restano a carico dell'Appaltatore, il quale deve effettuare il versamento dell'importo complessivo entro il termine assegnatogli per la stipulazione.

3. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Art. 12

1. Tutte le controversie nascenti dal rapporto di servizio oggetto della presente convenzione, sono riservate alla cognizione del giudice ordinario, restando escluso il ricorso a qualunque forma di compromissione arbitrale.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra le parti in relazione alla presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.

3. Non è consentito, neppure in parte, il subappalto del servizio oggetto della presente convenzione, sotto pena di risoluzione di diritto con la semplice comunicazione dell'inadempimento data dall'Ente al domicilio dell'Appaltatore.

4. Per tutti gli effetti del presente capitolato l'appaltatore elegge, per tutta la durata della stessa, domicilio nel Comune di Reggio Calabria presso il Settore Politiche Sociali del Centro Direzionale.

Art. 13

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni contenute nella lettera d'invito, nonché nelle disposizioni facenti parte della legislazione nazionale e comunitaria in materia di appalti di servizi pubblici, nelle disposizioni del codice civile ed in quelle dei regolamenti comunali, anche ricorrendo al procedimento analogico, in quanto non espressamente derogate.

L'APPALTATORE

IL DIRIGENTE

Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, C.C. sono espressamente approvate dal legale rappresentante dell'Appaltatore, con la sottoscrizione appresso apposta, la clausola sopra stesa recante l'omnicomprensività del compenso anche in presenza di variazioni ultra dimidium del numero presunto dei bambini frequentanti il servizio, la clausola della rinuncia alla prova del maggior danno per il ritardo nel pagamento, la clausola che esonera l'Ente da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso possa accadere ai propri collaboratori ed ai terzi durante le attività di convenzione e la clausola risolutiva espressa.

L'APPALTATORE